MOD. 06/02 REV. 1




CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Art. 1 Premessa Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti FLEXTEC è regolata dalle seguenti condizioni generali che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal Compratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti da lui sottoscritti e/o nella sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.
- Art. 2 Perfezionamento della compravendita, quantitativi e prezzi La compravendita si intende perfezionata con la conferma scritta del Venditore o con l'inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l'immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute e quindi accettate dal cliente.

I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali IVA, imballo, spese di trasporto, di installazione e/o montaggi e così via). Per forniture continuative o a consegne ripartite il Venditore si riserva la facoltà di adeguare i prezzi concordati – con preavviso di 30 gg – agli aumenti di costo delle materie prime, della manodopera e degli oneri fiscali che dovessero verificarsi nel corso della fornitura.

- Art. 3 Consegna, trasferimento del rischio e trasporto La merce viene consegnata al Compratore presso lo stabilimento del Venditore ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal Venditore, essendo quest'ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna
- dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dallo stesso Compratore.
- I termini di consegna pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richiedere con lettera raccomandata l'annullamento dell'ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del Venditore di risarcimento danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.
- **Art. 4 Imballaggi -** Richieste particolari di forme di imballo diverse dai ns. standard e costruite secondo le esigenze del cliente verranno addebitati al costo e non accettate di ritorno, salvo patto contrario scritto.
- Art. 5 Riserva di proprietà Il Compratore acquista la proprietà dei beni solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma assume i rischi dal momento della consegna.
- Art. 6 Caratteristiche dei prodotti e condizioni di utilizzo Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, i parametri funzionali dei prodotti sono quelli espressi in valore nominale e tolleranza nei disegni e specifiche tecniche del Venditore. I livelli di qualità dei prodotti forniti sono quelli standard del Venditore, evidenziati nelle relative specifiche. E' onere del Compratore individuare e comunicare al Venditore le condizioni di utilizzo dei prodotti prima della relativa definizione tecnica. In mancanza di indicazioni da parte del Compratore il Venditore considera condizioni di utilizzo quelle esplicitate nei propri disegni e documentazione tecnica.
- Art. 7 Garanzia I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 18 mesi dalla data di

marcatura riportata sui prodotti stessi. Il Venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d'origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compratore al Venditore – a pena di decadenza – entro e non oltre 8 gg dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore al Venditore – sempre a pena di decadenza- entro 8 gg dalla relativa scoperta. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a negligenza del Compratore e/o ad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione o fabbricazione dell'apparecchio nel quale sono installati, ad errata manutenzione operata da personale non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto dell'apparecchio utilizzatore, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di produzione da parte del Venditore.



info@flextec.it www.flextec.it

MOD. 06/02 REV. 1



Art. 8 - Obblighi del Compratore - Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore, ovvero – se diversamente concordato – a puntualmente ritirarli presso lo stabilimento del Venditore alla data indicata nell'avviso di merce pronta.

Ove il Compratore ritardi il ritiro dei prodotti per un periodo superiore a 10 gg, oltre al pagamento del prezzo deve corrispondere al Venditore un adeguato compenso pari al 1% al giorno dell'importo fatturato per il magazzinaggio degli stessi.

Il Compratore deve effettuare i pagamenti normalmente, con le modalità e nei termini precisati in fattura. Sui ritardati pagamenti decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti. In caso di ritardo dei pagamenti il Venditore ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura, anche se dipendente da altri contratti con lo stesso Compratore.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporta in ogni caso la decadenza del Compratore dal beneficio del termine. In caso di recessione o di annullamento del contratto da parte del cliente, è dovuto alla Flextec Srl un indennizzo forfettario ammontante al 30% del prezzo totale del contratto per prodotti standard, mentre per prodotti realizzati su specifica tecnica richiesta dal cliente l'indennizzo è pari al 100%.

- Art. 9 Forza maggiore Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l'esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.
- Art. 10 Contratto Il contratto con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per esse vinculanti

L'adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione della effettiva esecuzione dei compiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e con equità.

Art. 11 - Controversie - Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risoluzione del contratto, questa dovrà essere risolta alla luce dei principi di diritto internazionale e secondo le convenzioni internazionali vigenti.

In ogni caso le parti provvederanno immediatamente a consultarsi e faranno ogni sforzo possibile per porre in essere tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per mantenere e salvaguardare i benefici economici a ciascuna derivanti dal contratto

Le parti si impegnano inoltre, prima di adire il Giudice competente, di conferire mandato a due Periti/Esperti, ciascuno nominato dalle parti, affinché, entro il termine dei 90 giorni, venga presentato un rapporto congiunto con l'indicazione di tutti gli elementi di fatto addotti dalle parti a sostegno della controversia apertasi. In caso di disaccordo tra i Periti/Esperti, ciascuno di essi farà constatare e motivare le ragioni del disaccordo nel documento che dovrà risultare firmato da entrambi i Periti/Esperti.

Art. 12 - Foro competente e legge applicabile - Foro competente per ogni controversia sarà quello stabilito sulla base dei principi di diritto internazionale e secondo le convenzioni internazionali vigenti.

In ogni ipotesi in cui le parti contraenti siano Società con sede in Italia, è stata convenuta convenzionalmente ed in via esclusiva l'applicazione della legge italiana e la competenza per territorio in via esclusiva a favore del Foro di Pordenone.